



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 30/12/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1622

Minervino Murge (Ba) - Realizzazione complesso residenziale per anziani indigenti e minori cerebrolesi. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Associazione Casa del Samaritano ONLUS.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n.1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di Enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P, non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale, previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che dal Comune di MINERVINO MURGE - nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico - è pervenuta la sotto riportata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti a corredo che, munita del parere di merito, viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli A'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i sHi interessati (Titolo III), oppure sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente: Associazione Casa del Samaritano ONLUS, via Giordano Bruno, n°31.

INTERVENTO: Approvazione di intervento edilizio in zona E1 e di adozione della relativa variante urbanistica, finalizzata alla realizzazione di un complesso residenziale per minori cerebrolesi ex art. 10, comma 6, legge 05. 02.1992, n° 104, alla contrada Coste della Croce o Cavoni della Difesa, in agro di Minervino Murge.

Con nota in data 27/03/2003, acquisita al N° prot. 2377 del Settore Urbanistico Regionale, Il Comune di MINERVINO MURGE ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa all'intervento per la realizzazione di un complesso per minori cerebro lesi alla contrada Coste della Croce o Cavoni della Difesa in agro di Minervino Murge, ad iniziativa dell'Associazione onlus "Casa del Samaritano" in area tipizzata E1 nel vigente P d F.

La legge 05.02.1992, n° 104 ha esteso l'ammissibilità delle modificazioni territoriali in funzione di interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità. L'art. 10, comma 6 della predetta legge recita: L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità - alloggio ed ai centri socio - riabilitativi (...) con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge (L. 104/92) ove localizzate in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla Legge 29 giugno 1939, n° 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino dell'originaria destinazione urbanistica dell'area.

Il Comune di Minervino Murge, con deliberazione C.C. n° 8 adottata nella seduta del 28.02.2003, ha dichiarato ammissibile l'intervento come sopra proposto, ha adottato la variante urbanistica consequenziale ed ha approvato lo schema di convenzione con il quale estende a trenta anni la durata del vincolo di destinazione della struttura autorizzata.

La documentazione trasmessa al fine dell'acquisizione del prescritto parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P è costituita dai seguenti elaborati:

- Parere istruttorio del Capo Settore urbanistica ed ambiente del Comune di Minervino M., in data 20.01.003;
- Deliberazione di C.C. n° 08 del 28 02.2003 di adozione della variante ed approvazione dello schema di convenzione;
- Studio di impatto ambientale - relazione di incidenza per l'area pSIC e ZPS
- TAV. 0 - relazione tecnico - illustrativa dei criteri progettuali;
- Relazione geologica, geomorfologia e sismica;
- TAV. 1- inquadramento urbanistico;
- TAV. 2- planimetria generale;
- TAV. 3- centro di accoglienza - pianta piano interrato e piano terra;
- TAV. 4- centro di accoglienza - prospetti sud-ovest, nord-est, sezione A-A
- TAV. 5- cappella: pianta, prospetti, sezione B-B;
- Stralcio delle N.T.A. del PUTT/P - Individuazione dell'area dell'intervento sulle tavole del PUTT/P. riportanti l'ambito territoriale esteso e gli ambiti territoriali distinti.

Successivamente, il Comune di Minervino Murge con nota prot. n° 6284 del 30.05.2003, acquisita al protocollo del Settore Urbanistico in data 04.06.2003, al n° 4861 ha inviato i seguenti ulteriori atti:

- parere sulla valutazione di incidenza ambientale, favorevolmente rilasciato, con prescrizioni, in data 19 maggio 2003 dal competente Ufficio dell'Assessorato regionale all'Ambiente - Settore Ecologia, Ufficio Parchi e Riserve Naturali;
- parere favorevole espresso dal competente Ufficio del Genio Civile di Bari, ai sensi dell'art. 13 della legge n° 64/74, in data 20.05.2003, prot. n° 5270, riguardante la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
- certificazione rilasciata dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste in data 29.08.2002, prot. n° 832, relativa alla insussistenza di vincoli rivenienti da Usi Civici gravanti sul territorio di cui trattasi.

Integrata la documentazione necessaria è possibile perseguire la definizione dell'istruttoria ovvero la definizione del giudizio di merito sul progetto di che trattasi, sulla base di quanto disposto dai punti 2.1, 2.3, 2.4 dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P..

Il programma costruttivo in argomento, che prevede la realizzazione a cura dell'associazione onlus "Casa del Samaritano" di un complesso residenziale per anziani indigenti e minori cerebro lesi ricade in località contrada Cavoni della Difesa, su aree individuate in catasto terreni del comune di Minervino Murge al fgl. n° 151, ptc.IIa 47, estesa mq. 11.611 e p.IIa 48, estesa mq. 7.600 e, quindi, dell'estensione complessiva di mq.19.211.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici sulla cui scorta si è determinata l'ipotesi di variante allo strumento urbanistico vigente:

- densità edilizia territoriale mc/mq 0,35
- rapporto di copertura max % 10
- altezza max degli edifici m. 8,00
- piani fuori terra n° 1
- distacco minimo degli edifici in rapporto all'altezza m. 10,00/1
- distacco minimo assoluto dai confini di proprietà m. 10,00
- aree per parcheggi in rapporto alla superficie fondiaria % 10

La soluzione progettuale proposta, articolata in funzione dei parametri urbanistico - edilizi innanzi riferiti, è così caratterizzata:

- S totale (territoriale) mq 19.211,00
- S fondiaria mq 19.211,00
- S coperta mq. 1.772.99
- V mc 6.279,00
- Parcheggi mq 903.38
- Verde mq 16.176.67

Il progetto prevede la costruzione della struttura da destinare a centro di accoglienza, che si sviluppa su un'unica superficie a piano terra, a forma di arco, al fine di migliorarne la fruibilità da parte di quei soggetti che potrebbero avere difficoltà motorie. Inoltre, per favorire la compartecipazione della cittadinanza alla vita giornaliera del centro, è stata prevista la costruzione di una cappella posta in posizione centrale al lotto, tra l'accesso dalla strada e la struttura del centro vero e proprio. Ambedue le strutture hanno altezza contenuta nell'ambito di m. 8,00, a meno del campanile che è alto m.12,00. Completano l'impianto due piscine terapeutiche scoperte e relativi spogliatoi, due trulli in pietra, uno dei quali preesistente, destinati a servizi e deposito di attrezzi agricoli, un ricovero per animali (che sarà

realizzato in tempi differiti). L'area scoperta circostante la struttura è stata articolata in modo da disporre di un orto esteso circa mq. 3.000 per la coltivazione di ortaggi destinati all'auto consumo; di una zona di circa mq. 3.000, attrezzata per praticarvi l'ippoterapia; mq. 1.000 destinati ad idroterapia; mq. 2.000, per svolgere attività ginniche. La rimanente area scoperta è destinata a verde, parcheggi e viabilità interna.

Il progetto di cui trattasi, in quanto ricadente all'interno della Z.P.S. " Murgia Alta " (IT120007) designata ai sensi della Direttiva 79/409 e del proposto SIC a Murgia Alta n. (IT120007), designata ai sensi della Direttiva 92/43, ha ottenuto, in data 09.04.2003, parere favorevole con prescrizioni prot. n° 3178, riguardo la Valutazione di Incidenza Ambientale, rilasciato dal Settore Ecologia, Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente.

Il medesimo progetto ha ottenuto, altresì:

- dall'Ufficio Usi Civici, di cui alla L.R. n° 7 del 28 gennaio 1998, art. 5, dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la certificazione relativa alla sussistenza del gravame di livello sulle aree oggetto di intervento;
- dall'Ufficio del Genio Civile di Bari, il parere favorevole prot. n° 5270 del 20.05.2003, espresso ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, in ordine alla compatibilità delle previsioni contenute nel progetto con le condizioni geomorfologiche delle aree interessate, nel rispetto delle condizioni riportate nella relazione geologica a supporto.

Per quanto attiene i rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C", di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), anche se negli atti è erroneamente indicato come ricadente in ambito "D".

In particolare, la classificazione "C" individua, secondo il P.U.T.T./P., un "valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

- Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra, innanzi tutto, la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Minervino Murge con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi, in ottemperanza ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene le direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli Ambiti Territoriali Estesi di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art.3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto

geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree.

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono". Si prescrive, altresì, che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita "la tutela dei beni storico - culturaa di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione / utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti. Si prescrive, altresì, che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità, di salvaguardia e, di contro, vanno individuato i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata, infatti, dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio. Si rileva, tuttavia, all'interno dell'area interessata, la presenza di una piccola cava di calcare, del tipo a fossa, parzialmente riempita da materiale di risulta che sarà opportunamente bonificata prima di qualsiasi intervento edilizio previsto dal progetto;

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale. Infatti, si presenta in parte coltivata a grano ed in parte sotto forma di incolto improduttivo con parziale rigenerazione della vegetazione naturale costituita da cedui isolati di Roverella;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento, ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato dalla vicinanza del tessuto urbano di Minervino Murge e dalla presenza, nelle immediate adiacenze, di un edificio di recente costruzione di proprietà dell'Acquedotto Pugliese e da alcuni altri edifici in stato di abbandono, ovvero, si presenta alquanto antropizzato ed urbanizzato.

L'ambito oggetto d'intervento non possiede, in sintesi, un elevato grado di naturalità né presenta all'interno dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento, pertanto, a quanto in precedenza riportato, l'area oggetto d'intervento non risulta in sintesi interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante, l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico - vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare, ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato, nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico - che l'intervento in progetto comunque comporta - poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico, è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico - ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano già alquanto antropizzati (viabilità extraurbana, diffusa edificazione) ovvero del tutto privi di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche, opera una trasformazione dell'assetto attuale compatibile, ovvero non pregiudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del

PUTT.

Al fine di tutelare comunque i "segni " tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Gli habitat di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservati al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico - vegetazionale autoctono.
- Siano messe a dimora alberature d'alto fusto della flora locale al fine di mitigare l'impatto visivo delle opere in progetto.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare, nel contempo, l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno; i materiali di risulta, rivenienti dalle eventuali operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ovvero le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco, con relative siepi, di divisione dei campi, di delimitazioni delle sedi stradali.

Il presente provvedimento attiene l'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti, ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti alle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE all'Associazione Casa del Samaritano onlus, con sede in Minervino Murge, per il tramite del Comune di Minervino Murge, relativamente all'intervento per la realizzazione di un complesso residenziale per anziani indigenti e minori cerebro lesi ricadente in contrada Cavoni della Difesa, su aree individuate in catasto terreni del comune di Minervino Murge al fg. n° 151, p.lle 47 e 48, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione, ai sensi di quanto disposto dal titolo II, art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
